

## **ATTENZIONE**

**IL PRESENTE MODELLO DI CONVENZIONE E' SOLAMENTE PER PRESA VISIONE  
NON VA UTILIZZATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE  
CHE VIENE EFFETTUATA A CURA DELL'UFFICIO  
ORIENTAMENTO, MOBILITA' E COLLABORAZIONI STUDENTESCHE  
PER INFORMAZIONI E-MAIL: stages@adm.unifi.it**

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

### **TRA**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. ...., con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal .....nato a ..... (.....) il .....

### **E**

**nome azienda/ente** (settore di attività: .....) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. ...., E-mail: ..... Tel ..... Fax ..... con sede legale in ..... (...), Via ..... n. .... nella persona del/la Dott./Sig. .... nato/a a ..... (..) il .....

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

### **PREMESSO CHE**

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142.
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 art. 8;

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### ***Art. 1***

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, la ..... si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell'Università

degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo e dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - Il nominativo del tirocinante;
  - I nominativi dei tutori;
  - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
  - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### **Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- A frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati;
- Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera C.

Il soggetto ospitante, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere, a cura del tutore aziendale, una relazione finale, se trattasi di tirocinio formativo, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera D, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati;
- laddove previsto nel progetto formativo, assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante – direttamente attinenti all'attività di tirocinio o di orientamento svolta – nonché l'attribuzione di un eventuale "premio stage".

### **Art. 4**

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto

promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La struttura didattica universitaria direttamente coinvolta nel progetto formativo o di orientamento predisporre, a cura del tutore universitario, una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera E, sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

#### ***Art. 5***

I singoli progetti formativi e di orientamento dovranno essere predisposti, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera A, dalla struttura didattica universitaria e dall'azienda/ente direttamente coinvolti nell'attività di tirocinio o di orientamento. Al termine dell'attività (completamento o interruzione) di formazione o di orientamento la struttura didattica universitaria e il soggetto ospitante direttamente coinvolti dovranno procedere, a cura del tutore universitario e del tutore aziendale, alla predisposizione di una relazione finale, conformemente allo schema Allegato sotto la lettera B. La struttura didattica competente e il soggetto ospitante dovranno, parimenti, procedere alla predisposizione di un Attestato conformemente allo schema Allegato sotto la lettera F e rendere disponibile, a richiesta del tirocinante, copia della relazione finale.

#### ***Art. 6***

Con la Convenzione Quadro le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione Quadro devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione Quadro dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

#### ***Art. 7***

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione quadro qualora l'altra Parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

#### ***Art. 8***

Per pubblicizzare le comuni iniziative, le Parti convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra Parte.

#### ***Art. 9***

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

#### ***Art. 10***

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso

dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. La Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996.

**Art. 11**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

**Art. 12**

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

**Art. 13**

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Data, .....

Per l'Università degli Studi di Firenze

.....

Prof. ....

Per nome azienda/ente

.....

.....